



Rep. Gen.le N. 577 del 15/05/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
2° Dipartimento
Ufficio Dirigenziale
Ragioneria generale e gestione risorse umane
Unità Operativa
Trattamento giuridico e Gestione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 39 DEL 15-05-2012

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per gg. 2 di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) all' Istruttore Amm.vo Ctg. Econ. C5 Sig.ra Alessandro Concetta, nata il 22/06/1960 (Matr. n° 1257).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 08/05/2012, protocollata in data 09/05/2012 al n° 0017552/12 con la quale la dipendente, in oggetto segnatq, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 5/2/1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere il padre Sig. Alessandro Vincenzo, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;
VISTO il verbale Medico del 14/01/2009 rilasciato dall' AUSL 5 di Messina - 1^a Commissione Medica dal quale risulta che il Sig. Alessandro Vincenzo è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'autocertificazione della dipendente;

VISTA la dichiarazione dell'08/05/2012 della Sig.ra Alessandro Amalia, sorella ~~della dipendente summenzionata con la quale ha rinunciato a decorrere~~ dall'1/05/2012 ad usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge 183 del 04/11/2000 (Collegato lavoro) per assistere il padre Alessandro Vincenzo, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA, altresì, la nota del 08/05/2012, allegata all'istanza, con la quale la dipendente ha optato per la fruizione dei permessi mensili a giorni e non ad ore;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a

fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";

VISTA la circolare n° 8/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTO il parere ARAN 95-19H 8, circa il riproporzionamento dei permessi relativi all'art. 33, comma 3, della legge 104/92, in caso di dipendente con rapporto di lavoro a part-time di tipo Verticale;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro della Sig.ra Alessandro Concetta è in regime di part-time di tipo verticale nella misura del 50% con prestazioni lavorative di 18 ore settimanali effettuate nei giorni di martedì - (6ore) mercoledì - (6 ore) e giovedì (6 ore);

CHE, pertanto, la dipendente usufruirà di giorni 2 di permesso mensile ai sensi della legge summenzionata e non di 3;

CHE, l'istanza dell'interessata può essere accolta

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della L.R. n° 23 del 07/09/98;


DETERMINA

AUTORIZZARE l'Istruttore Amm.vo Cat. Econ. C5 Sig.ra Alessandro Concetta, nata a Frazzanò (ME) il 22/06/1960, con rapporto di lavoro part-time Verticale nella misura del 50% con prestazioni lavorative di 18 ore settimanali, ad assentarsi dal servizio per gg. 2 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere il padre Sig. Alessandro Vincenzo riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, finò a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata e comunque fino al decesso;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)

Antonino Castriciano



IL DIRIGENTE
(ing. Armando Cappadonia)

Armando Cappadonia

2 copia (conservata) contenuta in 500 pagine

pagina 11

Antonino Castriciano